

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1400)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARUCCI, STEFANELLI, DE LUCA Luca, SPEZZANO e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1965

Estensione dei benefici della concessione speciale di viaggio C agli studenti universitari figli degli impiegati dello Stato, che non abbiano superato il 26° anno di età

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 febbraio 1963, n. 79, stabilisce il mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età. Per i figli, studenti universitari, dei dipendenti statali, l'ENPAS ne estende l'assistenza fino al 26° anno di età. Il decreto ministeriale 8 giugno 1962 del Ministro dei trasporti (approvazione del nuovo testo delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di cose sulle Ferrovie dello Stato) nella parte in cui tratta la concessione speciale C (im-

piegati dello Stato) non estende tale godimento ai figli degli aventi diritto che siano studenti universitari, che abbiano superato il 21° anno di età. Per gli stessi motivi per i quali, sia la legge 11 febbraio 1963, n. 79, stabilisce il mantenimento delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni studenti universitari, sia l'ENPAS estende l'assistenza per i figli studenti universitari dei dipendenti statali, si ritiene opportuno estendere il godimento dei benefici della Concessione C per i figli studenti universitari degli impiegati dello Stato.

Si raccomanda pertanto all'approvazione dei colleghi il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il limite di età per i figli, studenti universitari, degli aventi diritto alle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, bagagli ed altre cose sulle Ferrovie dello Stato è elevato ad anni 26.